Allegato "B" al repertorio n. 90.063/20.762

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Codice del Terzo Settore**"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita la fondazione denominata "**Fondazione TEDA per l'Autismo ETS**" (d'ora innanzi la "**Fondazione**").

Nella denominazione potrà essere utilizzato l'acronimo "ETS" solo dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi anche "**RUNTS**").

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Scopi e attività di interesse generale

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la realizzazione degli scopi di tutela e assistenza delle persone neurodivergenti nello spettro dell'autismo, nonché di erogazione di denaro, beni e servizi, anche d'investimento, a favore dei medesimi soggetti.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al presente articolo, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, anche avvalendosi della collaborazione di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore;
- **prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del Codice del Terzo Settore;
- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore;
- **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) del Codice del Terzo Settore;
- **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto**

legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p) del Codice del Terzo Settore;

- **alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera q) del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera t) del Codice del Terzo Settore;
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore;
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore.

In particolare, anche collaborando ed operando in rete con istituzioni, enti, associazioni

e società, sia nazionali sia internazionali, che abbiano finalità compatibili e sinergiche con le proprie, la Fondazione si propone di:

- mettere al centro il benessere e i desideri di tutte le persone neurodivergenti nello spettro dell'autismo, sostenendole nei diversi contesti di vita territoriali, su base di uguaglianza con gli altri:
- promuovere e tutelare i diritti delle persone neurodivergenti nello spettro dell'autismo, riconoscendo le definizioni, le classificazioni e le linee guida formulate dai principali enti, istituzioni ed organizzazioni nazionali e internazionali e promuovendo modalità di trattamento e assistenza coerenti con tali definizioni e classificazioni, nonché con le conoscenze scientifiche acquisite e riconosciute a livello internazionale;
- supportare, sviluppare e personalizzare il progetto di vita, come previsto e disciplinato dalla legislazione vigente, di persone neurodivergenti nello spettro dell'autismo, stipulando se del caso idonei progetti individuali;
- realizzare programmi socio-educativi e organizzare servizi di accoglienza, assistenza (anche riabilitativa e socio-sanitaria) e cura in strutture residenziali o semi-residenziali, il tutto in sinergia con i servizi sociali e sanitari, anche mediante accreditamento, nonché con gli enti pubblici competenti e in associazione con altri enti privati;
- collaborare con le famiglie e con la rete relazionale interdipendente allargata dei propri Assistiti, per promuovere l'autonomia degli stessi, creando il dopo di noi partecipato, su misura, in contesto socio culturale inclusivo, il tutto anche in attuazione dei suddetti progetti individuali;

- vigilare sull'esecuzione dei suddetti progetti individuali e sullo stato di benessere dei propri Assistiti, ove necessario assumendo a favore degli stessi gli incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile;
- amministrare beni e diritti vincolati in favore dei propri Assistiti, anche secondo le modalità previste dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. "Dopo di noi"), in funzione delle esigenze ed in relazione alle condizioni sociali degli stessi beneficiari;
- patrocinare, organizzare e gestire progetti residenziali o semi-residenziali a carattere comunitario o di tipo familiare, organizzando il soggiorno e provvedendo ai bisogni fisici e materiali dei propri Assistiti, nonché favorendo l'autonomia, la possibilità di convivenza e l'integrazione sociale degli stessi, anche tramite attività laboratoriali, ricreative e sportive, nel rispetto della soggettività e valorizzando le capacità comunicative ed umane di ciascuno;
- promuovere e svolgere l'attività di ricerca, consulenza e formazione nell'ambito della cura e riabilitazione delle persone neurodivergenti nello spettro dell'autismo, anche sostenendo università ed istituti di ricerca nazionali ed internazionali;
- favorire la più ampia diffusione delle conoscenze utili al perseguimento dei propri scopi, attraverso attività culturali e formative (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, convegni, seminari, corsi e manifestazioni) rivolte a familiari e caregivers di persone neurodivergenti nello spettro dell'autismo, nonché a volontari, educatori, insegnanti, medici, psicologi, pedagogisti ed altri professionisti;

- sostenere, con erogazioni di denaro e di servizi, lo sviluppo di iniziative e programmi realizzati da istituzioni, enti e associazioni per finalità compatibili e sinergiche con quelle della Fondazione.

La Fondazione svolge attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, trasparenza ed efficienza.

La Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità collegate o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti non profit e del Terzo Settore, imprese e cittadini.

Articolo 4 - Attività diverse

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente statuto.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Patrimonio - entrate - divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal patrimonio minimo di legge;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

La Fondazione trae le proprie risorse:

- dalle rette per i servizi sanitari convenzionati di assistenza (residenziale, semiresidenziale o ambulatoriale) e per i servizi socio-sanitari e sociali dell'abitare;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- dai proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3;
- dai proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività diverse;
- dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Fondatori

Sono fondatori della Fondazione i signori MELO Tiziana, nata a Torino il giorno 20 marzo 1954, codice fiscale MLE TZN 54C60 L219E, e DE ACETIS Giacinto, nato a San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) il giorno 10 novembre 1951, codice fiscale DCT GNT 51S10 I376D (i **"Fondatori"**).

In caso di cessazione per qualsivoglia motivo di uno dei Fondatori subentra al suo posto, a tempo indeterminato, una persona indicata dal Fondatore cessato, che assumerà anch'essa la qualifica di Fondatore a far data dalla cessazione del Fondatore che l'ha indicata.

L'indicazione da parte di ciascun Fondatore sarà effettuata in forma scritta, mediante comunicazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione, che ne prenderà atto in una apposita delibera.

I Fondatori:

a) sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Amministrazione;

b) nominano e, se del caso, revocano gli eventuali ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Assistiti

Sono Assistiti le persone fisiche neurodivergenti nello spettro dell'autismo in favore delle quali la Fondazione ha facoltà di (i) amministrare beni e diritti, nonché di (ii) patrocinare, promuovere, organizzare e gestire progetti residenziali, semi-residenziali o diurni a carattere comunitario o di tipo familiare.

Articolo 9 - Organi e cariche della Fondazione

Sono organi e cariche della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti, ove nominati;
- il Direttore Generale, ove nominato;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

È possibile la nomina di cariche onorarie e di comitati con funzioni specifiche, tra cui un Comitato di Garanzia e un Comitato Scientifico.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente.

I Fondatori sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori possono nominare e, se del caso, revocare ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del numero massimo di cui sopra.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 e dal comma 3 del presente articolo, in caso di cessazione di entrambi i Fondatori senza che siano stati nominati i sostituti dei medesimi, i Consiglieri cessati sono sostituiti dai restanti membri del Consiglio di Amministrazione in carica e i Consiglieri così sostituiti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Successivamente, prima della sua scadenza, il Consiglio di Amministrazione in carica nomina i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e nel rispetto del presente statuto, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei suoi componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, diversi dai Fondatori o dai sostituti degli stessi, durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica, e possono essere riconfermati secondo le modalità indicate nei commi che precedono.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermi i poteri di esclusiva spettanza dei Fondatori, e può delegare parte degli stessi a suoi componenti nonché al Direttore Generale e al Segretario Generale, se nominati, determinandone i limiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere ratificati successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente e, ove nominati, di Vice Presidente, di Direttore Generale e di

Segretario Generale, così come quella di Consigliere, non comporta alcun emolumento, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; gli stessi hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, inoltre, l'eventuale compenso dei componenti dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora nominato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, se del caso e nei limiti di legge, alle modifiche del presente statuto nonché a deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio d'esercizio e, ove richiesto, il bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, qualora siano stati nominati due Vice Presidenti, da uno degli stessi o, in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di

sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di due Vice Presidenti, da uno degli stessi secondo l'ordine di età o, in caso assenza o impedimento anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti (con arrotondamento per eccesso).

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di colui che presiede la riunione.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario all'uopo nominato - ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal presidente, nel rispetto delle norme di legge - nonché trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) il Presidente e, se del caso, un Vice Presidente o due Vice Presidenti, scegliendoli tra i Fondatori, fintanto che non siano cessati.

Il Presidente e i Vice Presidenti, ove nominati, durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei

poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché a curare i rapporti con le persone giuridiche pubbliche e private.

Il Presidente ha facoltà di nominare, nelle forme di legge, procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti, ovvero per la gestione amministrativa della Fondazione.

Il Vice Presidente, o in caso di due Vice Presidenti quello indicato dal Presidente, sostituisce il Presidente medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 12 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare, un Direttore Generale, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

Il Direttore Generale, se nominato, ha, in particolare, il compito di provvedere, con l'ausilio del Segretario Generale, ove nominato, all'amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri a esso conferiti, curando, direttamente o con l'ausilio di consulenti terzi, la tenuta della contabilità.

Articolo 13 - Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare, un Segretario Generale, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

Il Segretario Generale, fra l'altro, collabora con il Direttore Generale nella gestione amministrativa della Fondazione.

Articolo 14 - Comitato di Garanzia

È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire un Comitato di Garanzia, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, compreso il presidente.

I membri del Comitato di Garanzia restano in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Comitato dei Garanzia vigila sulla conformità allo statuto delle attività della Fondazione, nonché sulla coerenza alle finalità dei principi d'azione da essa individuati. In particolare, il Comitato svolge una funzione di garanzia relativamente alla realizzazione dei progetti individuali a favore degli Assistiti di cui al precedente articolo 3, ai servizi offerti agli Assistiti e all'impiego delle risorse vincolate a favore degli Assistiti.

Il presidente del Comitato di Garanzia partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Comitato di Garanzia ha poteri ispettivi interni e può a tal fine accedere alla documentazione amministrativa e contabile della Fondazione; può inoltre formulare proposte e fornire pareri non vincolanti sulle attività della Fondazione.

Il Comitato di Garanzia determina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 15 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l'espletamento dei suoi scopi, di un Comitato Scientifico, del quale possono far parte quelle persone, senza limite numerico, che offrano chiara indicazione di poter contribuire alla migliore realizzazione dei fini della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi e può presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di iniziative che riterrà utili nell'interesse delle persone neurodivergenti nello spettro dell'autismo assistite dalla Fondazione.

Articolo 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 17 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e, in ogni caso, ove richiesto, la Fondazione redige il bilancio sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini stabiliti per il bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il Consiglio di Amministrazione documenta, nelle forme stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore eventualmente svolte.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio secondo quanto previsto dal presente statuto, dalla normativa applicabile e in ogni caso nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, salvo dimissioni o revoca dei suoi membri, i quali possono essere rinominati, fatti salvi i limiti di legge.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di Organo di Controllo collegiale, le riunioni dello stesso sono convocate dal Presidente del Collegio con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono presiedute dal Presidente del Collegio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, fatta salva la nomina di un revisore legale dei conti di cui al successivo articolo 19. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove richiesto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, ove richiesto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la Fondazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro con le stesse modalità previste per la nomina dell'Organo di Controllo.

Articolo 20 - Modifiche statutarie - estinzione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare le modificazioni al presente statuto e l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti (con arrotondamento per eccesso) dei Consiglieri in carica e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Fondatori, fintanto che non siano cessati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, con la stessa maggioranza, uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altro soggetto individuato dalla legge.

Articolo 21 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori di cui al Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Tiziana MELO

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di trentasette pagine, è copia conforme all'originale su supporto cartaceo, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Copia rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 28 giugno 2026.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, il giorno 5 maggio 2026

Firmato digitalmente da FRANCESCO PENE VIDARI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018